

### **Prudente apprezzamento: valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell'appello**

L'art. 116 c.p.c. impone al giudice un prudente apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell'appello (nella specie si afferma quanto segue (nella specie si afferma che il ragionamento del primo giudice appare viziato e che la documentazione allegata non appare idonea a sorreggere nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito, fornita dal creditore, a ciò tenuto secondo le norme generali ex art. 2697 c.c.; pertanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato).

### **Corte di appello di Napoli, sentenza del 17.1.2024, n. 156**

...omissis...

L'appello va accolto con totale riforma della sentenza *omissis*.

Con i motivi di doglianza, da esaminare congiuntamente, l'appellante società ha voluto contestare la corretta valutazione del compendio probatorio documentale da parte del giudice di primo grado, alla luce della distribuzione dell'onere probatorio secondo il codice civile e considerata la necessità della valutazione degli elementi probatori secondo prudente apprezzamento.

Le doglianze colgono nel segno e inducono a ritenere non provato il credito.

Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).

Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un "prudente" apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell'appello.

Ciò detto, ritiene questa Corte che gli ulteriori documenti allegati dal creditore non costituiscono piena prova del suo diritto.

Come già detto, *omissis* allegava i DDT, associati alla fattura (in quanto ivi espressamente indicati), tutti privi della sottoscrizione della mittente-cedente *omissis* di tal che essi non sono idonei a provare la partecipazione di quest'ultima alla operazione di trasporto, dimostrandone la stipula del negozio, anche se non in forma scritta. Tali documenti infatti recano solo la firma del conducente

del mezzo di trasporto, ed in un solo caso (su cinque), una firma del cessionario, ovvero il destinatario della merce, peraltro priva di timbro aziendale e poco leggibile.

Parimenti non lasciano presumere la stipula del negozio di trasporto tra le parti del presente giudizio, le cd. "schede trasporto", poiché parimenti esse non recano alcuna sottoscrizione riferibile alla *omissis*. La completa lettura del testo delle schede, dimostra che queste sono compilate "a cura del committente", soggetto identificato nelle stesse schede, nella *omissis*, e dunque sottoscritte dal legale rappresentante di quest'ultima, e non della che nel testo della scheda viene identificata come mero "proprietario della merce".

Infine, vi è inoltre una lettera di messa in mora, scritta dalla *omissis* ma priva di alcun riscontro della spedizione e della ricezione da parte delle *omissis* (la quale peraltro nulla rispondeva).

Tali documenti non risultano idonei a provare il credito, in quanto non forniscono prova della stipula del contratto di trasporto tra la *omissis* e la *omissis* né della effettiva esecuzione della prestazione. È evidente che il ragionamento del primo giudice appare viziato nella parte in cui incentra la motivazione sulla circostanza che il contratto di trasporto, è un contratto a forma libera, poiché ciò non esclude che debba comunque essere provato, sebbene non necessariamente con l'allegazione di un documento negoziale.

Non può quindi essere recepita la motivazione del Tribunale che, pur in mancanza di prova, ha ritenuto inverosimile l'inesistenza del contratto per la vicinanza tra le due società parti del giudizio (stretta parentela tra i legali rappresentanti) di tal che appaia inverosimile che l'uno abbia orchestrato una frode.

Indipendentemente dai motivi e dalle intenzioni, infatti, la corretta valutazione dei documenti allegati come prova del rapporto negoziale e dell'esecuzione delle prestazioni porta ad un giudizio di non idoneità della prova, con conseguente rigetto della domanda di pagamento e dunque revoca del provvedo monitorio che lo ingiungeva.

Né può essere condivisa l'argomentazione dell'appellata per cui il disconoscimento dei DDT sarebbe tardivo e delle schede trasporto mai avvenuto. In realtà, se è vero che la parte sostanzialmente convenuta è tenuta alla specifica contestazione delle deduzioni attoree, è ben vero che a fronte della negazione del rapporto di trasporto, era sempre a carico del creditore fornirne la prova positiva, peraltro il concetto di disconoscimento appare non pertinente, in quanto, come visto, si tratta di documenti non attribuibili alla *omissis* perché mai da questa sottoscritti.

Allo stesso modo, non appare condivisibile, l'inverosimiglianza di una richiesta infondata nell'ambito di rapporti parentali e commerciali tra le parti in causa, giudizio di valore assolutamente non certo e statisticamente apprezzabile.

Pertanto, concludendo, la documentazione allegata non appare idonea a sorreggere nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito, fornita dal creditore a ciò tenuto secondo le norme generali ex art. 2697 c.c e pertanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.

Va conseguentemente riformato anche il governo delle spese, spettando all'appellante il rimborso delle spese di lite del primo grado, nonché quelle del presente, da liquidare secondo il D.M. 55/2014, nello scaglione del valore della causa (fino ad € 5.200,00) in un importo prossimo ai minimi per la non particolare complessità delle questioni trattate.

## PQM

Definitivamente pronunciando sull'appello *omissis* accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza appellata, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo *omissis*, con condanna della *omissis* al pagamento delle spese di lite, in favore della *omissis*, che liquida in *omissis*; condanna *omissis* al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della *omissis*, che liquida in *omissis*.